

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA



AVVISO PUBBLICO

RICETTIVITA' DI QUALITA'

Incentivi per il potenziamento e miglioramento dell'offerta turistico ricettiva locale

ALLEGATO A – DEFINIZIONI

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

DEFINIZIONI

“Piena disponibilità del bene immobile”: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare, di un contratto preliminare registrato di acquisto (esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria) coerenti con l'intervento e con il pertinente programma di investimento¹. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. Nel caso di bene da recuperare appartenente al patrimonio immobiliare di un Ente Pubblico, la titolarità, al momento della presentazione della domanda, sussiste anche in presenza della determina/atto di approvazione della graduatoria di assegnazione del bene. Tuttavia tale disponibilità deve essere dimostrata prima del provvedimento di concessione nei termini previsti all'art. 14 dell'Avviso per mezzo di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto anche in questo caso prima del provvedimento di concessione nei termini previsti all'art. 14 dell'Avviso. Nel caso in cui il programma di investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

“Sede operativa”: la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

“Numero unità lavorative”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'allegato I all'art. 5) del 651/2014.

“avvio dei lavori”: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare

¹ Nel caso di disponibilità attestata da contratti preliminari (previsti esclusivamente nella forma della caparra confirmatoria), al fine di comprovare la piena sussistenza della detta condizione, il relativo contratto definitivo deve essere stipulato, registrato, ove previsto trascritto e fatto oggetto di specifica dichiarazione da trasmettere via pec nei termini previsti all'art. 14 comma 2 dell'Avviso Pubblico de quo.

attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dell'investimento. La sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non è intesa come avvio dei lavori di costruzione qualora non si sia dato all'avvio degli stessi, come rilevabile da comunicazione di avvio dei lavori.

“Ultimazione del piano d'investimento”: la data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido avente stesso valore probatorio) ammissibile.

“Completamento dell'investimento” si intende la data del pagamento da parte del soggetto beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.

“Anno a regime”: il primo anno solare successivo (01/01-31/12) alla data di entrata a regime. L'entrata a regime si intende raggiunta entro il periodo massimo di 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione del programma d'investimento.

“Microimpresa, piccola e media impresa”: come definite dal reg. 651/2014, come illustrato nella seguente tabella:

Categoria di impresa	Numero dipendenti	Fatturato	Valore totale stato patrimoniale
Media	< 250	<= 50 mln €	< 43 mln €
Piccola	< 50	< 10 mln €	< 10 mln €
Micro	< 10	< 2 mln €	< 2 mln €

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale).

“Attivi materiali”: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature.

“Attivi immateriali”: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, programmi informatici e spese connesse all'acquisizione di certificazioni.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per

categoria) così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14/07/2017;

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i definisce **"impresa in difficoltà"** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

"Attivazione": il programma che, attraverso la rifunionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, realizza una nuova struttura ricettiva.

"Ampliamento": il programma che, attraverso un incremento delle prestazioni dei servizi offerti e degli altri fattori produttivi (es. posti letto), sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture ricettive esistenti.

"Riqualficazione": il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura ricettiva esistente.

"Riattivazione" il programma volto al riutilizzo di una struttura ricettiva esistente inattiva (lo stato di inattività è quello che si è protratto per almeno i due anni

precedenti la data di presentazione della domanda di investimento. Al fine dell'ammissibilità è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva e che l'attività svolta precedentemente allo stato di inattività sia analoga a quella per la quale si richiede l'agevolazione).

“Struttura ricettiva alberghiera”, “extralberghiera”, “all’aperto”, “eco-albergo ed eco-villaggio”, “ospitalità diffusa”, “residenza d’epoca”, di “turismo rurale”: si intendono le strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 6/2008 e successivi “Disciplinare della Classificazione delle strutture ricettive” approvato con D.G.R. n. 2116/2009, “Direttive Amministrative -Ospitalità diffusa-” approvate con D.G.R. n. 1274/2010; “Regolamento del Turismo rurale”, approvato con D.C.R. n. 647 1 febbraio 2010, giusta L.R. n. 17/2005..

“Servizi annessi”: le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: centri benessere e beauty farm, piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, convegnistica, percorsi vita, ecc.

“Contesto urbano di pregio” si intende il contesto urbano che ha mantenuto l'originario impianto planimetrico e che presenta un patrimonio edilizio caratterizzato dall'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali e da una diffusa presenza di elementi architettonici, storici e culturali identificativi della cultura, delle tradizioni e degli usi locali, nonché i centri urbani vincolati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con apposito decreto ministeriale. Il requisito deve essere attestato dall'Ufficio tecnico comunale competente per territorio con riferimento esplicito alle caratteristiche di cui sopra.

“Edifici storici di pregio”: complesso immobiliare di pregio storico ed architettonico situato all'interno di un Contesto urbano di pregio.

“Comune costiero”: comune in cui almeno parte della propria superficie sia lungo la costa.

“Impresa a prevalente partecipazione femminile”: ditta individuale in cui il titolare è una donna oppure società in cui almeno il 51% delle quote è detenute da donne.

“Impresa a prevalente partecipazione giovanile”: ditta individuale in cui il titolare è un giovane di età inferiore o uguale a 40 anni oppure società in cui almeno il 51% delle quote è detenute da giovani di età inferiore o uguale a 40 anni.

“Turismo rurale”: sono attività ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 217/2005 Titolo II ed al relativo regolamento di attuazione.

“Aree ad elevata potenzialità turistica in presenza di attrattori culturali, archeologici, e monumentali”: area caratterizzata dalla presenza di risorse culturali e archeologici di rilevanza strategica come individuate dal MIBAC e riportate nella tabella A di seguito riportata.

“Ospitalità diffusa”: offerta ricettiva, a carattere imprenditoriale, esercitata in un centro storico o in un contesto urbano di pregio secondo quanto precisato nel Disciplinare della Classificazione, con camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici. La gestione può essere congiunta o disgiunta purché coordinata, in grado di offrire i servizi di alloggio ed eventuale ristorazione, nonché i servizi accessori.” (art. 9 comma 2 LR 6/2008).

“L’offerta ricettiva può essere composta da camere, suite, unità abitative e servizi dislocati in diversi edifici ma in uno stesso Comune, nella diversa tipologia alberghiera ed extralberghiera”. (art. 14 comma 4 - Disciplinare della classificazione relativo alla LR Basilicata 6/2008).

“Le unità abitative devono essere dislocate nel raggio di 1000 mt di percorrenza pedonale dall’edificio principale” (art.1.2 lettera b delle Direttive amministrative “ospitalità diffusa” come modificato dalla Deliberazione 276/2013).

TABELLA A. REGIONE BASILICATA ATTRATTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

N.	ATTRATTORI DI RILEVANZA STRATEGICA	SITO UNESCO	DM MIBACT*	DELIMITAZIONE PRELIMINARE DELL'AREA DI ATTRAZIONE CULTURALE	
				COMUNE DI LOCALIZZAZIONE DELL'ATTRATTORE	COMUNI CONTIGUI
<i>Prima integrazione degli attrattori di rilevanza strategica presenti nel PON Cultura e Sviluppo 2014-2020</i>					
1	Museo Nazionale Domenico Ridola	SI	in P.M.R.	Matera (MT)	Matera
2	Museo Nazionale d'arte medievale e moderna	SI	in P.M.R.	Matera (MT)	Matera
3	Museo nazionale della Siritide e parco archeologico di Herakleia		in P.M.R.	Policoro (MT)	Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, Tursi,
4	Museo Archeologico Nazionale di Metaponto, Parco Archeologico dell'Area Urbana, Tempio delle Tavole Palatine		in P.M.R.	Bernalda (MT)	Bernalda, Montescaglioso, Pisticci
5	Museo archeologico nazionale		in P.M.R.	Melfi (PZ)	Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Lavello
6	Museo archeologico nazionale della Val d'Agri, Teatro Romano		in P.M.R.	Grumento Nova (PZ)	Grumento Nova, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano
<i>Prima integrazione degli attrattori di rilevanza strategica presenti nel PON Cultura e Sviluppo 2014-2020</i>					
7	Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Venosa		in P.M.R.	Venosa (PZ)	Venosa, Barile, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla,
8	Castello di Lagopesole			Avigliano (PZ)	Avigliano, Atella, Bella, Filiano, Forenza, Pietragalla, Potenza, Ruoti

(*) Riferimenti di cui ai DM MiBACT 23/12/2014 e 23/01/2016: i) AS= Museo dotato di autonomia speciale; ii) P.M.R. = Polo museale regionale